

FEDERAZIONE ITALIANA  
SPORT ORIENTAMENTO  
VIA DELLA MALPENSADA 84  
38123 TRENTO (TN)  
*fiso@pec-mail.eu*

**OGGETTO: Interpello n. 906-380/2021**  
**Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212**  
**FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ORIENTAMENTO**  
**Codice Fiscale 80023420229 Partita IVA 00853510220**  
**Istanza presentata il 12/10/2021**

Con l'interpello specificato in oggetto e' stato esposto il seguente

### QUESITO

La FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ORIENTAMENTO presenta istanza di interpello al fine di ottenere un parere in merito al caso di seguito esposto:

"Il sottoscritto SERGIO ANESI, nato a Baselga di Pinè (TN), il 21 giugno 1952, residente in Baselga di Pinè, via di Ricaldo, n.12, codice fiscale NSASRG52H21A694I - Tel 0461231380 - Email [info@fiso.it](mailto:info@fiso.it) - PEC: [fiso@pecmail.eu](mailto:fiso@pecmail.eu)

In qualità di: Legale rappresentante della Federazione Italiana Sport Orientamento, DSA riconosciuta dal CONI e dal CIP con sede a Trento, Via della

Malpensada n.84 - CF 80023420229 e P.IVA 00853510220

E in relazione a: art. 148 comma 3 del TUIR

ESPONE QUANTO SEGUE

premesso che le quote iscrizioni gara generalmente sono predeterminate nel loro ammontare dalle Federazioni Sportive e comprensive di varie voci, non tutte riconducibili a prestazioni di servizi.

Poiché la ratio della norma di cui art. 148 c. 3 TUIR consiste nella previsione di impedire che l'ASD/SSD affiliata alla FISO offra un servizio al pubblico (in regime di concorrenza con altri operatori economici di servizi che non hanno titolo per poter godere di tale agevolazione), ma consentirlo ad un mercato ristretto e determinato di soggetti predeterminati, è corretto ritenere che la predetta agevolazione sia applicabile, anche nei confronti delle quote gara incassate dalla ASD Affiliata per atleti stranieri, purché regolarmente tesserati a Federazioni aderenti all'Ente Internazionale (nel caso dello sport dell'orientamento alla IOF)?"

#### **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

L'istante propone la seguente soluzione interpretativa: "Il sottoscritto ritiene che il caso prospettato debba essere risolto nel seguente modo:

Ritenere l'iscrizione di un atleta straniero tesserato per una Federazione straniera riconosciuta dalla IOF (International Orienteering Federation) ad una gara nazionale non attività commerciale. (...)"

#### **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.P.R. 917/1986: "3. *Per le associazioni*

*politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, sportive dilettantistiche, nonché per le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse, non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati."*

Nella fattispecie in oggetto, si chiede se tale norma possa essere applicata anche alle *"quote gara incassate dalla ASD Affiliata per atleti stranieri, purché regolarmente tesserati a Federazioni aderenti all'Ente Internazionale (nel caso dello sport dell'orientamento alla IOF)"*.

Considerata la *ratio* della norma, che prevede di non considerare attività commerciale le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, si ritiene, limitatamente al caso specifico, che tale disposizione possa essere applicata anche ai corrispettivi versati da atleti stranieri come quote gara per manifestazioni sportive organizzate dalla Federazione istante, in quanto si ritiene non possa essere assunta come discriminante la provenienza dell'atleta partecipante, ma che l'aspetto da valorizzare sia lo scopo istituzionale dell'ente; si ritiene, pertanto, che l'ambito di applicazione della norma a livello soggettivo non vada circoscritto ai soli atleti nazionali, ma possa essere esteso anche ad atleti provenienti da altri Stati,

sempreché trattasi di atleti stranieri regolarmente iscritti a Federazioni aderenti al relativo Ente Internazionale, ovvero, nel caso di specie, alla IOF (*International Orienteering Federation*).

Ciò posto, si ritiene di condividere la soluzione proposta dall'ente istante.

**IL CAPO UFFICIO (\*)**  
**(\*) Firma su delega del Direttore Provinciale ad interim, Egon Sanin**

**Mario Pizzuti**

**(firmato digitalmente)**